

PROVINCIA DI BRESCIA



Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa- lavoro – Progetto “MOVE IN GREEN”

PROGETTO ESECUTIVO

**Capitolato Speciale per l'affidamento in concessione della
fornitura, installazione e gestione di stazioni di ricarica per
auto e van elettriche**

Redatto da	Data	
TBridge/Spes Consulting	31/07/2020	Rev 1.0
TBridge/Spes Consulting	30/09/2020	Rev 2.0

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Premessa

La provincia di Brescia, ha in corso il progetto Move in Green, finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha la finalità di promuovere la mobilità elettrica in Valle Camonica, come descritto presso

<https://www.provincia.brescia.it/ente/innovazione/notizia/move-green-interventi-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nel-bacino>.

In tale ambito la Provincia affida in concessione ad operatori di mercato la fornitura e gestione di 7 infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici come descritto nel seguito.

2. Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto

- L'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del d.lgs. 50/2016, della fornitura, installazione e dei servizi per la gestione e manutenzione di 7 infrastrutture di ricarica per auto e van elettriche per 8 anni nell'ambito del progetto "Move in Green" della Provincia di Brescia.

La tabella seguente contiene il numero di stazioni di ricarica, il numero di stalli e la loro dislocazione nelle diverse località del progetto. Per un maggior dettaglio occorre far riferimento alle planimetrie allegate al presente bando.

Localizzazioni	Stazioni di ricarica Da 22 kW	Numero stalli per auto	Tipo di Auto	
			Auto familiare	Van
Edolo stazione ferroviaria	1	2	1	1
Cedegolo stazione ferroviaria	1	1	1	
Capo di Ponte stazione ferr.	1	1	1	
Breno stazione ferroviaria	1	2	1	1
Boario stazione ferroviaria	1	1	1	
Pisogne stazione ferroviaria	1	2	1	1
Sulzano stazione ferroviaria	1	1	1	
Totale	7	10	7	3

3. Valore economico della concessione

Il servizio verrà affidato per un periodo di 8 anni.

Il corrispettivo per il concessionario sarà costituito nel diritto di gestire i servizi oggetto del contratto con l'assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione degli stessi a mezzo di personale ed organizzazione propri.

A fronte del servizio prodotto dal concessionario le controprestazioni a suo favore sono la riscossione delle tariffe per i servizi di ricarica auto in quanto gli introiti per la gestione dei servizi sono nella totale disponibilità del concessionario.

Il valore complessivo della concessione è stimato in € 1.151.397,00 IVA esclusa, di cui € 169.532,10 per costi della manodopera.

Ai fini del perseguimento dell'equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, la Provincia di Brescia corrisponde al concessionario un prezzo in conto realizzazione degli impianti di € 88.013,56 (ottantottomilatredici/56), di cui € 2.050,74 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva nella misura di legge, come determinato in sede di gara.

4. Finalità del servizio

Lo sviluppo in Valle Camonica della mobilità elettrica interconnessa alla rete ferroviaria rappresenta un elemento di rilancio di quest'ultima, per potenziare la connettività ed i trasporti di persone in ambito locale nei flussi casa-lavoro e casa-scuola, ma anche in chiave turistica. Il servizio di ricarica auto supporterà le direttrici di collegamento orizzontali tra gli assi viari centrali della Valle e i paesi di versante a supporto di nuove opportunità di sviluppo e investimento in queste zone per i residenti e le aziende locali. Il progetto ha quindi l'obiettivo di potenziare e connettere i due assi strategici (ferrovia e pista ciclabile) tra loro e di potenziarne i benefici effetti sul territorio connettendo a loro volta le due infrastrutture, attraverso sistemi di mobilità "dolce" (auto elettriche e sistemi di ricarica nello specifico), con i principali elementi strategici del territorio (Scuole, ospedale, principali poli artigianali e industriali), sia nei flussi in arrivo in Valle che nei flussi in partenza dalla Valle verso i poli attrattori prevalentemente nella Città di Brescia e di Milano e Bergamo. Il modello di servizio dovrà favorire le linee di forza del TPL, soprattutto ferroviario ma anche stradale (autobus), alimentate dalle autovetture elettriche in sharing connessi alle stazioni ferroviarie.

Il servizio previsto dalla presente concessione sarà supportato da un servizio di sharing di 10 auto elettriche e da azioni di comunicazione e piani di formazione nelle aree d'intervento di progetto e in altri siti della Provincia di Brescia che saranno rivolte ai cittadini, alle aziende e alle pubbliche amministrazioni.

5. Descrizione della concessione

La concessione riguarda la fornitura e l'installazione di 7 stazioni di ricarica per auto e van elettriche, oltre che i servizi e le prestazioni accessorie connessi, secondo le specifiche tecniche che seguono.

Per le finalità di cui all'articolo 4, il fornitore deve assicurare le seguenti prestazioni:

- a) Fornitura e installazione a regola d'arte delle colonnine di ricarica, complete degli accessori e della strumentazione necessari per rendere funzionanti i punti di ricarica e consentire per le colonnine destinate ai veicoli elettrici il pagamento del corrispettivo da parte degli utenti
- b) Manutenzione ordinaria e straordinaria delle stazioni di ricarica oggetto del presente bando.
La manutenzione consiste nell'insieme delle azioni che hanno lo scopo di ripristinare il sistema allo stato di buon funzionamento precedente l'insorgere di un problema di qualsiasi natura
- c) gestione completa delle stazioni di ricarica. Per gestione delle stazioni di ricarica relative ai veicoli elettrici si intende: l'approvvigionamento, mediante specifico contratto, di energia elettrica; gestione di tutti i rapporti con il fornitore, ivi inclusi l'intestazione del contratto e il pagamento degli oneri derivanti dai consumi elettrici. L'energia elettrica deve provenire interamente da fonti energetiche rinnovabili.
- a) Al termine degli otto (8) anni di durata del contratto gli impianti dovranno essere consegnati alla Provincia di Brescia e risultare in condizioni idonee al normale utilizzo, diversamente l'onere degli eventuali interventi di manutenzione da effettuare sarà a carico del concessionario.

6. Caratteristiche tecniche delle infrastrutture di ricarica

Si riportano di seguito le caratteristiche funzionali ed i relativi requisiti tecnici minimi che dovranno avere le singoli componenti oggetto della fornitura:

Le infrastrutture di ricarica oggetto della fornitura devono:

- a. possedere le caratteristiche minime di cui al paragrafo 6.1.;
- b. essere dotate della seguente documentazione:

- libretto d'uso e manutenzione, contenente fra l'altro la tipologia e la frequenza dei controlli e degli interventi di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento delle infrastrutture;
- c. essere del colore indicato al paragrafo 6.2;
- d. rispettare:
 - le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo in materia di veicoli elettrici;
 - tutte le norme esplicitamente citate in questo capitolato prestazionale;
- e. soddisfare, sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e dell'ambiente, le seguenti prescrizioni:
 - tutti i materiali utilizzati sui mezzi devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici, nel rispetto della normativa vigente;
 - gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica, sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico e in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o di dati in genere.

Le infrastrutture di ricarica oggetto della fornitura devono essere:

- nuove di fabbrica;
- esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;
- realizzate secondo le vigenti normative.

6.1 Scheda tecnica delle infrastrutture di ricarica

Le infrastrutture di ricarica dovranno garantire uniformità agli standard tecnici adottati a livello nazionale ed internazionale, per la definizione dei requisiti tecnici minimi delle colonnine di ricarica oggetto del presente capitolato si fa riferimento alle linee guida contenute nel documento “Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica” (PNIRE) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le infrastrutture dovranno avere i seguenti requisiti minimi:

1. tipologia ricarica accelerata Quick Charging come definito dal PNIRE- Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad Energia Elettrica, approvato con DCPM del 26 settembre 2014
2. conformità alle norme CEI EN 61851-22 “Stazioni di ricarica in c.a. per veicoli elettrici” e CEI 64-8; V1, Parte 7, Sezione 722 “Alimentazione dei veicoli elettrici
3. modo di ricarica conforme al Modo 3 della normativa CEI EN 61851 con sistema di sicurezza PWM per le installazioni in luoghi pubblici:
 - a) n. 2 prese a incasso conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2 tipo Mennekes , con potenza ciascuna di 22 kW a 32 A e 400 V;
4. ricarica contemporanea di due veicoli elettrici
5. accesso al servizio di ricarica elettrica esclusivamente previa abilitazione dell'utente mediante smartcard contactless con tecnologia RFID
6. presenza di dispositivo di controllo di corretta connessione del cavo
7. presenza di un sistema di blocco del connettore per impedire la rimozione non autorizzata del

cavo

8. Indicatore LED per segnalare all'utente lo stato di carica (presa disponibile, cavo collegato, veicolo in ricarica, errore)
9. sistema di interruzione automatica dell'erogazione di corrente elettrica al raggiungimento della carica completa della batteria
10. presenza di segnalazione indicante l'eventuale non disponibilità di una presa
11. ottemperanza a tutte le prescrizioni di sicurezza e di compatibilità elettromagnetica previsti dalle normative tecniche vigenti
12. idoneità al funzionamento in ambiente esterno e adeguata protezione e resistenza da danneggiamenti e atti vandalici
13. grafica personalizzabile da concordare con la stazione appaltante
14. consentire la manutenzione ed il controllo dei dati da remoto del punto di ricarica
15. ogni colonnina di ricarica dovrà predisporre degli ulteriori servizi accessori quali cartellonistica e pannelli di segnalazione
16. Indicazioni delle regole di utilizzo del servizio e di ogni altra informazione utile per l'utente, da concordare con la stazione appaltante
17. Smartcard contactless con tecnologia RFID conforme allo standard ISO/IEC 14443 o altro equivalente tra gli standard maggiormente diffusi; ii. tessere programmabili numerate e nominative
18. fornitura di hardware necessario per la lettura e programmazione delle smartcard
19. grado di protezione pari ad almeno IP65 rispetto ad acqua e polvere; grado di protezione contro gli impatti meccanici esterni pari ad almeno IK07;
20. idoneo trattamento superficiale (ad esempio zincatura a freddo, trattamento anti UV);
21. essere dotate di un rivestimento protettivo finito con vernici "anti graffiti";
22. essere personalizzata con tinteggiatura in tinta unita che verrà scelta successivamente dalla stazione appaltante sulla base del campionario offerto in sede di gara e con scritte, bande adesive, stemmi e loghi come di seguito descritto:
 - a) n. 1 stemma in pellicola rinfrangente della Provincia di Brescia
 - b) n. 1 scritta in pellicola rifrangente, collocato in posizione frontale, "Colonnina di ricarica per auto e van elettrici acquistata grazie al contributo del Progetto Move in Green finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare". Il progetto grafico sarà comunque fornito dalla Provincia di Brescia entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva;
23. riportare, mediante pellicola o altro sistema analogo, apposto su uno o più lati delle colonnine, istruzioni specifiche circa le modalità di ricarica, in lingua italiana, francese, inglese e tedesco. Le stesse istruzioni devono essere rilevabili attraverso il sistema "QR Code";
24. kit di gestione "aperto" costituito da:
 - a) server dati locale per l'interfacciamento delle colonnine a web server centralizzato con protocollo di comunicazione OCPP 1.5;
 - b) router dati per collegamento web via rete mobile, comprensivo di scheda SIM;
 - c) alimentatore;
 - d) Il sistema di gestione dovrà permettere il monitoraggio in tempo reale delle informazioni necessarie (accessi, stato del servizio, visualizzazione di report di utilizzo, ecc.) dovrà inoltre permettere all'utente di monitorare la propria ricarica in corso.
 - e) L'accesso al servizio potrà avvenire con diverse modalità: tessera card Rfid, con APP mobile, QR code, bancomat o carta di credito).

Il kit deve permettere alla Provincia di Brescia, al termine del contratto, e della successiva presa in carico della stazione di ricarica, di gestire la stessa direttamente o mediante affidamento a un gestore o concessionario diverso, senza onere alcuno.

- sistema di protezione elettrico della colonnina costituito da:
 - a) un dispositivo di protezione dalle sovratensioni di tipo 2;
 - b) sistema di protezione RCD tipo B;
 - c) sezionatore generale e interruttori di protezione delle varie linee di alimentazione.

6.2 Gamma colori

Le infrastrutture di ricarica devono essere fornite nella colorazione bianco pastello.

7. Manutenzione ed interventi di ripristino

Il fornitore dovrà garantire per tutto il periodo contrattuale di 8 anni, una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti costituenti le stazioni di ricarica, al fine di riconsegnare quest'ultime, al termine della concessione in perfetto stato di funzionamento, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Sarà inoltre onere del fornitore effettuare tutte le verifiche elettriche necessarie al mantenimento in sicurezza ed efficienza delle colonnine di ricarica. Il fornitore dovrà inoltre intervenire tempestivamente, e comunque entro 6 ore dalla segnalazione di malfunzionamento, per ripristinare la piena funzionalità della stazione in caso di guasto o disservizio della stazione di ricarica. Compete inoltre al fornitore il ripristino della piena funzionalità in caso di danneggiamento delle stazioni di ricarica dovuto a fenomeni atmosferici, atti vandalici o collisione di veicoli.

8. Funzionamento delle stazioni di ricarica

Le stazioni di ricarica devono essere operative e aperte al pubblico 24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana. In caso di guasto a qualsivoglia evento dovuto, la stazione in esame non può rimanere inoperativa per più di 12 ore, fatti salvi eventi straordinari che possono comportare interventi prolungati. In questo caso, il fornitore dovrà segnalare al Comune, oltre agli utenti, il disservizio e la tempistica richiesta.

9. Tariffe per la ricarica dei veicoli elettrici

Per tutto il periodo contrattuale di 8 (otto) anni il costo finale del servizio di ricarica da applicare all'utente è pari a quello stabilito dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) che, per le ricariche pubbliche (BTVE) fissa un prezzo minimo pari a 400 €/MW. Tale costo deve essere inteso come comprensivo di qualunque onere a carico del concessionario, incluse tutte le componenti segnalate nel corso dell'anno solare dall'Autorità per l'energia elettrica.

Tale tariffa sarà aggiornata, nel corso del periodo contrattuale, sulla base di quanto pubblicato da ARERA.

Per la ricarica di autoveicoli elettrici in dotazione alla stazione appaltante, riferiti al progetto Move in Green, verrà applicata la tariffa di cui sopra decurtata dello sconto praticato dal concessionario in sede di gara (Piano tariffario). Tale tariffa non potrà in ogni caso essere superiore a quella definita dalle convenzioni CONSIP (vigenti per la zona degli enti coinvolti) o Società di Committenza Regionale vigenti al momento della ricarica per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

Il concessionario può effettuare, a propria cura e spese, campagne promozionali o praticare tariffe

agevolate per categorie di utenti

10. Sistema di pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici

L'utente, sia pubblico che privato, deve poter accedere all'infrastruttura di ricarica attraverso una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) tramite internet o per mezzo di applicazioni App che siano compatibili con i principali sistemi operativi per smartphone/tablet (a puro titolo di esempio Android, Microsoft, iOS.). Tale sistema, a seguito dell'accoppiamento della carta di credito/prepagate all'utente nella fase di registrazione, deve consentire il pagamento istantaneo della ricarica;
- b) tramite tessere contactless, prepagate, smartcard, rilasciate dal gestore della stazione di ricarica previa richiesta da parte degli utenti e ricaricabili con supporti informatici.

11. Gestione delle operazioni di ricarica

Sarà onere del concessionario garantire, attraverso l'installazione di specifici software, un facile ed efficiente interfacciamento dell'utente con la stazione di ricarica per la gestione delle operazioni del veicolo e degli altri servizi. Tale interfacciamento dovrà avvenire sia attraverso display LCD retroilluminato sia tramite internet (App), e dovrà in particolare:

- a) essere supportato da un'interfaccia grafica semplice;
- b) garantire la lettura delle smart card contactless per l'identificazione dell'utente;
- c) assicurare l'abilitazione all'utilizzo della colonnina di ricarica a tutti gli utenti provvisti di carte EMV (attraverso App) e delle smart card contactless;
- d) assicurare la possibilità di segnalazione di eventuali mal funzionamenti della stazione di ricarica;
- e) prevedere la possibilità di aggiornamento per l'implementazione di eventuali ulteriori funzionalità.

12. Gestione del sistema di ricarica attraverso specifico software

Nell'allegato "Funzionalità della App di gestione della ricarica auto elettriche e modalità di integrazione con i sistemi BresciaGov" sono specificate e dettagliate le funzionalità richieste dal sistema informativo di gestione del servizio.

Il sistema dovrà inoltre disporre di funzioni che permettano di estrarre i dati raccolti dalla banca dati, in modo da renderli accessibili alla piattaforma Unica Nazionale (PUN) gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prevista nell'ambito del Piano Nazionale delle Infrastrutture delle Reti di ricarica elettriche (PNIRE). La comunicazione tra la vettura (caricabatteria a bordo auto) e l'infrastruttura di ricarica deve essere realizzata su un circuito PWM (PulseWithModulation) secondo la normativa CEI EN 61851.

13. Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi

Sulle colonnine dovranno essere applicate le seguenti serigrafie, realizzate in pellicola rinfrangente:

- n. 2 stemmi dell'Ente;
- n. 2 loghi del progetto Move in Green
- n. 2 scritte posizionate sulle fiancate in corrispondenza del logo del progetto Move in Green

“infrastruttura acquistata grazie al contributo del Ministero dell’Ambiente”.

Il progetto grafico sarà fornito dall’ente interessato entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva.

14. Lavori di realizzazione delle stazioni di ricarica

L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere all’installazione delle infrastrutture di ricarica nelle localizzazioni indicate negli elaborati di progettazione esecutiva. Particolare cura dovrà essere posta alla sistemazione dell’area circostante le infrastrutture di ricarica in modo da agevolarne l’accessibilità e la fruizione.

Sarà cura dell’Appaltatore l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni presso gli Enti Competenti (compresi quelli presso le Soprintendenze per le localizzazioni situate in zone vincolate) necessarie per l’installazione delle infrastrutture. In tal senso l’Appaltatore prenderà contatto con i Comuni di riferimento per il l’ottenimento delle autorizzazioni qualora previste.

L’impresa dovrà eseguire i lavori a regola d’arte secondo le buone pratiche costruttive e al ripristino e sistemazione delle aree circostanti in modo da favorire l’accessibilità e la fruibilità del servizio ivi comprese le segnaletiche orizzontali in prossimità delle infrastrutture. Dovranno essere, inoltre, predisposti i sistemi elettrici per il collegamento alla rete di distribuzione.

Le opere civili ed impiantistiche dovranno essere realizzate in accordo con le specifiche negli elaborati grafici.

15. Segnaletica

Le infrastrutture di ricarica dovranno essere segnalate con almeno un cartello verticale ed orizzontale, in modo che ne indichino la presenza e l’operatività delle stesse, tali cartelli di segnaletica saranno posizionati sul territorio comunale, il cui formato, contenuto e posizionamento dovranno essere concordati con la stazione appaltante.

16. Tempi di attivazione delle stazioni di ricarica

L’ultimazione dei lavori di realizzazione e l’effettiva attivazione delle stazioni di ricarica dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.

17. Comunicazione

All’impresa aggiudicataria per garantire l’utilizzo dei servizi di mobilità sarà richiesto il coinvolgimento, la collaborazione ed il supporto in attività di promozione e di comunicazione, in cui saranno previsti eventi sia informativi diretti a pubblici diversi che incontri formativi. Nel dettaglio dovrà eseguire i seguenti obblighi:

- uso del logo di Move in Green per contraddistinguere le comunicazioni relative al servizio, secondo le modalità indicate nel manuale d’uso, e utilizzo dei format creati per i diversi strumenti (depliant, adesivo, poster etc.), alcuni dei quali, se possibile, saranno co-progettati;
- indicazione all’interno degli strumenti del supporto finanziario ricevuto dal Ministero dell’Ambiente;
- definizione di un piano di promozione del servizio post Move in Green, di durata biennale al fine di dare continuità, e se possibile ampliare, le attività di informazione e comunicazione e di coinvolgimento del territorio.

18. Piano economico finanziario e Matrice dei rischi

In Allegato, ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, è disponibile la valutazione in merito alla fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione, allo scopo di fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. L'Allegato riporta inoltre una analisi in forma matriciale dei rischi connessi alla gestione del servizio, prendendo in considerazione i rischi ordinari dell'attività e del settore di riferimento.

Le valutazioni lì contenute non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

19. Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

Il fornitore garantisce le infrastrutture fornite ed installate contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 c.c.), o per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui gli stessi sono destinati (articolo 1497 c.c.), oltre che il buon funzionamento delle infrastrutture (articolo 1512 c.c.).

In particolare le infrastrutture vengono forniti con garanzia di buon funzionamento per un numero di anni indicato in sede di gara pari a (otto) 8 anni decorrenti dalla data di accettazione dei prodotti e senza nessuna limitazione di utilizzo.

Durante tale periodo, il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati, indicati in sede di gara) o mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei mezzi, nonché, ove occorra, la fornitura e sostituzione gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, o, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione degli interi prodotti;

Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio degli acquirenti (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dalle amministrazioni, per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

Gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi ed effettuati a regola d'arte.

Le stazioni di ricarica devono essere operative e aperte al pubblico 24 ore al giorno, per 7 giorni la settimana. In caso di guasto a qualsivoglia evento dovuto, le stazioni non possono rimanere inoperative per più di 12 ore, fatti salvi eventi straordinari che possono comportare interventi prolungati. In questo caso, il concessionario dovrà segnalare agli enti, oltre agli utenti, il disservizio e la tempistica richiesta.

20. Durata della concessione

La durata della concessione, che decorrerà dalla data di stipula del contratto, è determinata in 8 (otto) anni.

L'avvio della prestazione contrattuale potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Al termine della concessione gli impianti, le attrezzature e i dispositivi anche informatici costituenti le stazioni di ricarica entreranno nella piena disponibilità della Provincia, la quale potrà liberamente gestire i punti di ricarica direttamente o mediante un operatore economico esterno.

21. Collaudo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascuna infrastruttura oggetto della concessione; il collaudo sarà eseguito all'atto del completamento dei lavori e delle installazioni. Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun impianto la perfetta rispondenza alle normative in vigore, ai progetti elaborati e a quanto stabilito nel presente capitolato.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10.

Dopo tali interventi l'impianto potrà essere sottoposto a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi. Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture.

In caso di collaudo non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto dall'Amministrazione in contraddittorio; la stessa Amministrazione, dovrà inviarlo al Fornitore entro 30 giorni solari dall'effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento, entro il suddetto termine, la fornitura si intenderà accettata ed il Fornitore potrà fatturare i veicoli oggetto del collaudo.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

22. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria della concessione deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

23. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso gli enti committenti e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette alla concessione, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Brescia; presso tale domicilio gli enti effettuano tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa alla concessione a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

24. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento della concessione, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

25. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con la concessione assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove l'ente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

26. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto alla concessione fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

27. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti delle amministrazioni committenti relativamente alla gestione della concessione reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento della concessione affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione della concessione.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 1.000.000,00.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione committente copia delle polizze e, a ogni scadenza annuale delle stesse, e la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

Le amministrazioni committenti sono manlevate da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva gli enti da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa

derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che gli enti dovessero eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

28. Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l'ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare — con atto motivato — una penalità.

Le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni, secondo la seguente articolazione:

- ritardo sull'avvio operativo del servizio nel suo assetto completo: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- ritardo oltre le 24 ore per interventi a seguito di segnalazioni relative a:
 - i. sporczia e/o degrado delle stazioni;
 - ii. omessa manutenzione del sistema;€ 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancata trasmissione o messa a disposizione dei dati di gestione previsti, € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine concordato o di mancata trasmissione
- comportamento inadeguato del personale: fino a €. 500,00 per ogni segnalazione.

In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Dopo n. 4 [quattro] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso di n. 2 [due] anni di gestione della concessione, o a seguito della contestazione di n. 2 [due] inadempimenti di straordinaria gravità, gli enti hanno la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

29. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione della concessione, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione

CAPITOLO IV

PERSONALE

del contratto.

30. Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

31. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni committenti da ogni responsabilità civile e penale.

32. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso della concessione, restando fin d'ora le amministrazioni committenti esonerate da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

33. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico. Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

34. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice.

35. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo della fornitura è fissato in € 88.013,56 (ottantottomilatredici/56), oltre all'Iva nella misura di legge.

Il corrispettivo della fornitura è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura effettuata alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo dell'ente.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dall'ente committente tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente alla concessione.

36. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione committente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione della concessione e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste

dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

37. Adeguamento ai prezzi

I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata della concessione e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione della fornitura stessa.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

38. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una micro-impresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso l'ente committente almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'ente committente inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

39. Risoluzione del contratto — Sostituzione dell'ente

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Gli enti hanno inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse.
- mancato rispetto del patto di integrità della Provincia di Brescia e del codice di comportamento dello stesso Ente.

La facoltà di risoluzione è esercitata dagli enti con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per gli enti il diritto di affidare a terzi la concessione in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto degli enti al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, le amministrazioni committenti si riservano la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

La concessione può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso gli enti sono tenuti a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

40. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellierà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.³

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza

concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

41. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla concessione ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., gli enti possono recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione della concessione, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte dell'ente committente all'affidatario della concessione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi. In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui alla lettera b) determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

42. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

43. Avvio della concessione in pendenza della stipulazione del contratto

Gli enti si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

44. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Brescia.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

45. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

46. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

47. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

48. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

49. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

50. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

51. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare agli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia— della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

52. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.

«*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

53. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

54. Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241 del 07/08/1990, è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.